



**CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI**  
*Dalla teoria alla pratica: esperienze, successi e  
sconfitte*

**PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
il caso di un consumatore soggetto ad esecuzione  
immobiliare**

*Gabriele Felici*

*Dottore Commercialista - Revisore Legale*

*Roma, 07.06.2018*



## RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (segue)

TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione Fallimentare

Al Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di  
Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n° 3

\*\*\*

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA EX LEGGE 3/2012

Per: (C.F. ), residente in  
Roma ed ivi elettivamente domiciliata, alla , presso gli

, che la rappresentano e difendono giusto  
mandato a margine del presente atto, e che dichiara, ai fini e per gli effetti degli artt.  
133 comma 3 e 134 cod. proc. civ., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente  
numero di telefax o indirizzo PEC:

-ricorrente

premesse che

1. , ai sensi della L. n. 3/2012, si trova in una  
situazione di "sovra indebitamento", caratterizzata da un perdurante squilibrio  
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi  
fronte, tale da determinare la rilevante incapacità di adempiere regolarmente  
alle proprie obbligazioni;
2. è pendente la procedura esecutiva n. davanti al Tribunale di Roma G.E.  
con data del prossimo esperimento di vendita dell'immobile  
pignorato ;
3. la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di  
composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3;
4. La sig.ra è nubile;

Redditi del ricorrente.

Cognome Nome	Anno di Reddito	Modello certificazione	Reddito lordo dichiarato	Reddito netto mensile
	2015	CUD	€ 25.301,90	€ 1.222,32

Beni del debitore

Beni Mobili	Denominazione	targa	Fermo amministrativo	Anno immatricolazione
AUTO			NO	2007
Beni Immobili	Indirizzo	Categoria e Classe	Consistenza	Rendita Catastale
Roma		A/2,	vani 4,5	€ 1.010,96
Roma		C/6	mq 17	€ 93,07



## **RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA**

\*\*\*\*\*

In considerazione di quanto finora esposto è **necessario procedere in modo urgente**, per il superamento della situazione di sovra indebitamento in cui attualmente si trova la ricorrente, **alla nomina di un organo di composizione della crisi ex art 15 L. n. 3/2012.**

Ad ogni modo ai sensi dell'art 15 c. IX L. n.3/2012, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art 28 L.F. ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato;

Il professionista ex art 15 c. IX L. n. 3/2012 è portatore di un duplice interesse, uno di natura pubblicistica che si concreta nel corretto svolgimento della procedura e della composizione della crisi da sovra indebitamento ed uno di natura privatistica che si realizza in un legame con il debitore per il quale è chiamato ad intervenire nella predisposizione della proposta di accordo;



## RICHIESTA NOMINA DI UN GESTORE DELLA CRISI

### CHIEDE

All' Ill.mo Giudice:

1. di procedere con estrema urgenza ai sensi dell'art 15 comma IX L. n. 3/2012 alla nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 67 comma III lett. d) L.F. e/o di un organo di composizione della crisi ex art 15 L. n. 3/2012,;
2. di sospendere con estrema urgenza ex artt. 10 e 12 bis comma 2 Legge 3/2012 la procedura esecutiva immobiliare R.G. Tribunale di Roma sez. Esecuzioni con prossimo esperimento di vendita fissato al al fine di consentire al giudice del sovra indebitamento di valutare l'opportunità di convertire la procedura esecutiva immobiliare in uno dei procedimenti stabiliti dalla legge 3/2012.



## **NOMINA DI UN PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 15 L. 3/2012**

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione Fallimentare**

**Domanda di nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012**

**Il Presidente**

**Letta l'istanza n.            /            per la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012;**

**ritenuto che in base all'art. 15 l. 3/12 "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.";**

**ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti;**

**p.q.m.**

**nomina ai sensi dell'art. 15 l. 3/12 il dott.            ;**

**visto l'art. 15, comma 10 della legge n. 3/2012 , autorizza il professionista nominato ad accedere alle banche dati di cui alla stessa norma.**

**Roma,**



## ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (segue)

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione Fallimentare**

**Al Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di  
Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n° 3**

**R.G.**

**LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART 14 – Ter LEGGE 3/2012**

\*\*\*

Per: \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
ed ivi elettivamente domiciliata, alla Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, che la rappresentano e difendono giusto  
mandato a margine del presente atto, e che dichiara, ai fini e per gli effetti degli artt.  
133 comma 3 e 134 cod. proc. civ., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente  
numero \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ telefax \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- \_\_\_\_\_, trovandosi ai sensi della L. n. 3/2012, in una situazione di “sovra indebitamento”, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ha dato mandato di difenderla e rappresentarla ai \_\_\_\_\_, i quali hanno depositato presso il Tribunale Civile di Roma istanza di accesso alla procedura della composizione della crisi da Sovraindebitamento *ex lege* 3 del 2012 con la quale si richiedeva la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art 28 del R.D. 16/03/1942 n. 267 e successive modifiche al fine di svolgere le funzioni dell’organismo di composizione della crisi ex art. 15 L. 3/2012.
- Il Giudice delegato alle procedure di composizione della crisi ha, pertanto, nominato \_\_\_\_\_ il quale, verificata l’assenza di conflitto d’interessi con la debitrice e di altra causa d’incompatibilità e incapacità, ha accettato l’incarico.
- Considerato il carattere di urgenza, la debitrice ha richiesto la predisposizione di una LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO per la soddisfazione dei crediti ai sensi degli art. 7, 8, 9 e seguenti della L. 3/2012, modificata dall’art 18, commi 1 e 2 bis, del D.L. 18/10/2012, convertito con modifiche dalla legge 17/12/2012 n. 221.



## ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

### ISTANZA

**di liquidazione del proprio patrimonio immobiliare secondo quanto previsto dall'art 14-ter e seguenti della L. 3/2012, per far fronte alla complessiva situazione debitoria .**

### DEPOSITA

La seguente **proposta di liquidazione**, ex art. 14 ter legge 3/2012, dei propri beni, con esclusione dei beni mobili viste le condizioni fisiche della debitrice e la sua impossibilità di effettuare spostamenti senza la propria automobile, come infra indicati, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, coll'impegno ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma meritino un chiarimento ovvero modifiche e/o integrazioni, ancorché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.



## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (segue)

### 1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La sig.ra \_\_\_\_\_ è nubile.

### 2. SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

La soglia di povertà assoluta determinata con l'utilizzo del calcolatore ISTAT (<http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta>) pari a € 760,80.

### 3. REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

Cognome Nome	Anno di Reddito	Modello certificazione	Reddito lordo dichiarato	Reddito netto mensile
-	2015	CUD	€ 25.301,90	€ 1.222,32

La debitrice riceve una pensione mensile di Euro 1.222,32.

La sig.ra \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non più veritiere (DPR 445/2000), dichiara:

- di non aver subito protesti, né a Roma né altrove, compresi nello spazio temporale di un triennio (ha avuto un solo protesto per euro 230,00 levato in data 30.03.2012);
- di non aver tenuto più la contabilità dall'anno 2013 all'anno 2016 della ditta individuale \_\_\_\_\_;
- che le proprie condizioni economiche non sono mutate nell'anno 2016;

### 4. ELENCO DEI BENI DELLA DEBITRICE

Beni Mobili				
Descrizione	Denominazione	targa	Fermo amministrativo	Anno immatricolazione
AUTO			SI	2007
AUTO			NO	1986
Beni Immobili				
Comune	Indirizzo	Categoria e Classe	Consistenza	Rendita Catastale
Roma		A/2,	vani 4,5	€ 1.010,96
Roma		C/6	mq 17	€ 93,07





## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (segue)

### 5. ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME

<b>Tipologia di creditore</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>
Creditore con privilegio	Italfondario S.p.A.	Euro 141.634,03
Creditore con privilegio	Equitalia Sud S.p.A.	Euro 17.304,36
Creditore con privilegio	Equitalia Sud S.p.A.	Euro 14.994,49
Creditore chirografario	Roma Capitale	Euro 853,73
Creditore chirografario	Equitalia Sud S.p.A.	Euro 2.741,81
Creditore chirografario	AMA s.p.a.	Euro 1.710,82
Creditore chirografario		Euro 3.375,00
Creditore chirografario		Euro 987,81
Creditore chirografario		Euro 478,55



## **PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (segue)**

- 6. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI**
- 7. LA VERIDICITA' DEI DATI**
- 8. LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO**
  - A. Requisiti soggettivi e oggettivi*
  - B. Indicazione delle cause di indebitamento*



## PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (segue)

### 9. IL CONTENUTO DEL PIANO

La stima a valore di mercato del fabbricato è di euro 190.260,00 a cui viene sottratto l'ammontare dei crediti privilegiati:

**a. Predeuzioni:**

- Crediti per onorari della presente procedura (professionista incaricato e liquidatore). Per quanto riguarda il compenso del professionista lo stesso ammonta complessivamente a € 7.295,60, come da accordo tra le parti;
- € 4.320,00 oltre accessori di legge;
- Spese della procedura esecutiva in corso ammontanti in corso di quantificazione;
- Spese occorrenti alla gestione della procedura (a titolo esemplificativo: imposte e tasse sulla gestione immobiliare, CTU);

**b. Creditori ipotecari:**

- Italfondiaro s.p.a. nella sua qualità di procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. € 141.634,03 di cui € 137.701,57 per capitale ed € 3.932,46 per interessi, oltre spese ex art. 2855 c.c.;
- Equitalia sud s.p.a. € 17.304,36 oltre interessi e spese ex art 2855 c.c.;

**c. Creditori con privilegio ex art. 2771 e seg. del codice civile:**

- Equitalia ervizi di riscossione s.p.a. € 14.994,49 oltre interessi e spese ex art 2855 c.c.;

, nel caso in cui il prezzo realizzato dalla vendita dell'immobile fosse inferiore alla cifra stimata, per la differenza, si impegna a coprire il 100% del credito privilegiato (compresi i costi della procedura esecutiva n° R.G.) ed i costi indicati in prededuzione, mediante una rateizzazione con rate mensili di Euro 200,00 (duecento/00).

Mentre, per i creditori chirografari, si propone il pagamento del 30% del dovuto e, qualora il prezzo realizzato dalla vendita dell'immobile non fosse capiente, la si impegna ad effettuare il pagamento del suddetto 30% mediante una rateizzazione con rate mensili di Euro 100,00 (cento/00).



## ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

### CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta:

- Di dichiarare aperta la procedura di liquidazione dei propri beni ex art 14 *ter* della Legge n. 3/2012;
- Di nominare ai sensi dell'art 14 *quinques*, comma 2 , lett. A) un liquidatore per l'attuazione del piano;
- Di disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo, l'impossibilità di iniziare o proseguire, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo anteriore o causa anteriore;
- Di stabilire la forma della domanda e del decreto ritenuta più idonea,
- Di ordinare la conseguente trascrizione del decreto presso i competenti uffici;
- Di ordinare la consegna o il rilascio di beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il debitore e la propria famiglia ad utilizzare l'immobile presso cui risiede sino alla vendita / assegnazione dello stesso, salvo diversa determinazione;
- Fissare i limiti di cui all'art 14 – ter , comma 6 ,L.n. 3/2012;



## RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA O.C.C.

*TRIBUNALE DI ROMA*

*Sezione Fallimentare*

*Procedura di liquidazione del patrimonio*

*Sovra indebitamento Legge n. 3 del 27/01/2012*

*Relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.  
15 Legge 3/2012 ai sensi dell'art. 14 ter, comma 3 Legge 3/2012*



## ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

### 7. Attestazione di fattibilità del piano di liquidazione.

Tanto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 commi 2 e 3 della Legge n. 3 del 2012, lo scrivente professionista

#### Verificata

- la completezza della documentazione riguardante i beni da liquidare, depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio da sovra indebitamento ex art. 14 ter e ss. Della Legge n. 3 del 2012;
- l'attendibilità dei dati riguardanti i debiti, forniti direttamente dal sovra indebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche e private consultati dal professionista nell' esercizio delle proprie funzioni ex art. 15 Legge n. 3 del 2012,

#### Attesta

La ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio che la Sig.ra \_\_\_\_\_ intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Richiedente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.



## PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL LIQUIDATORE

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice,  
designato alla trattazione della procedura iscritta al n.

;  
letta l'istanza di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter  
e segg. Legge n. 3/2012 presentata da e la  
documentazione allegata;

vista la relazione dell'avv. nominata quale  
organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti  
dall'art. 14 ter legge n. 3/2012 ;

ritenuto che infatti la relazione dell'OCC è completa e  
contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui  
all'art 14 terdecies; che non si ravvisano le condizioni di  
inammissibilità previste dall'art 7 comma 2 della l . 3/2012;  
che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività  
e attendibilità della documentazione prodotta;

P. Q. M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di  
ex art. 14 ter L. 3/2012.

Nomina liquidatore il dott. ;  
dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e  
a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite  
azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di  
prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte  
dei creditori aventi titolo o causa anteriore;  
ordina la pubblicazione del decreto nella sola parte  
dispositiva e per una sola volta su "il Messaggero";  
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del  
patrimonio di liquidazione;  
dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco  
dei creditori, alla predisposizione del programma di  
liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla  
liquidazione.

Dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al  
giudice sulle attività svolte.

Ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili  
e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto  
di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se la  
debitrice vi è iscritta.

Si comunichi alla debitrice e al liquidatore.

Roma,



## ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DEL LIQUIDATORE



**COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE**  
Carica di Liquidatore Giudiziale – Crisi da Sovraindebitamento L. 3/12

Tribunale di ROMA  
Giudice Istruttore dr. !  
L. 3/12 Apertura fase liquidazione N.  
A carico di

Ill.mo signor Giudice Istruttore

il sottoscritto

con studio in

telefono  
fax  
e-mail

nominato **Liquidatore giudiziale** della Crisi da sovra indebitamento con decreto  
emesso in data

**c o m u n i c a**  
**di accettare l'incarico,**  
**del quale conosce l'oggetto e le conseguenti responsabilità.**

Dichiara inoltre che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste dalla  
Legge.

Si impegna a comunicare all'ufficio con la massima tempestività ogni variazione  
riguardante il proprio studio, il proprio numero di utenza telefonica, di fax e di posta  
elettronica.

Con osservanza.

Roma,

Il Liquidatore Giudiziale





## PUBBLICAZIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA

**Tribunale Ordinario di Roma  
Volontaria Giurisdizione  
PROC. LIQ.NE n. \_\_\_\_\_ R.G.  
G.D. Dott. \_\_\_\_\_**

Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. della L. 3/2012. Si rende noto che con decreto del \_\_\_\_\_, emesso dal G.D. \_\_\_\_\_, è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione dei beni a carico della Sig.ra \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Liquidatore è stato nominato il \_\_\_\_\_, con studio in Roma, \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_.

Il decreto dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Il liquidatore procederà all'inventario dei beni ed alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.



## VERBALE DI AUDIZIONE CON LA PARTE

**Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare**  
**Procedura di liquidazione del patrimonio di** n.  
**G.D. Dott.ssa**  
**Liquidatore Dott.**

---

### VERBALE DI INCONTRO

Il giorno 19 luglio 2017, alle ore 11,00, presso lo studio del Liquidatore nominato nell'ambito della procedura in epigrafe, Dott. con decreto del in Roma, è stata convocata la Sig.ra come da comunicazione pec trasmessa in data ai legali della stessa, Avv.ti

Sono presenti, la Sig.ra nata a il e residente in Roma, identificata a mezzo patente di guida n. rilasciata da il unitamente al proprio legale Avv. con studio in Roma,

È altresì presente l'Avv. quale professionista facente funzioni di OCC ai sensi dell'art. 15 L. 03/2012 nella precedente fase, informato dal Liquidatore dell'odierno incontro, per quanto di utilità ai fini della presente procedura.

Inoltre, che dalla consultazione del sito [astegiudiziarie.it](http://astegiudiziarie.it) ha rilevato l'avvenuta aggiudicazione degli immobili siti in Roma, di proprietà della Sig.ra nell'ambito della procedura esecutiva n. pendente presso il Tribunale di Roma, in data al prezzo di Euro

Preso atto di tali elementi ed in considerazione delle relative possibili implicazioni ai fini della procedura di liquidazione del patrimonio in essere, i presenti ritengono opportuno aggiornare l'odierno incontro al fine di procedere alle previste attività.

In particolare, la Sig.ra tiene ad evidenziare che: "il G.E. Dott. ha rigettato l'istanza di revoca della suddetta aggiudicazione, facendo venir meno il mio interesse a questa procedura. Infatti, la sottoscritta si vedrebbe decurtata la propria pensione di ulteriori spese inerenti la procedura di liquidazione del patrimonio senza beneficiare degli effetti della legge sul sovraindebitamento."



## ISTANZA E PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

IV SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

RG. E. N. \_\_\_\_\_ - GIUDICE \_\_\_\_\_

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E DI REVOCA  
DELL'ORDINANZA DI VENDITA E/O AGGIUDICAZIONE**

PER: \_\_\_\_\_, residente in Roma ed ivi  
elettivamente domiciliata, alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine della costituzione  
in giudizio in via telematica, e che dichiarano, ai fini e per gli effetti degli artt. 133 comma 3 e 134  
cod. proc. civ., di voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di Telefax 06/ \_\_\_\_\_ c/o  
indirizzo Pec \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

1. \_\_\_\_\_ ai sensi della L. n. 3/2012, si trovava in una situazione di  
"sovraindebitamento", caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il  
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante  
incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;

L'istante, come sopra rappresentata e difesa, tanto premesso

**CHIEDE**

La immediata sospensione dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ e la immediata revoca della vendita e/o  
aggiudicazione dell'immobile pignorato, perché contrario alle norme di Legge previste dalla  
procedura di sovra indebitamento Legge 3/2012, e come da Decreto RG. \_\_\_\_\_ del Tribunale  
Civile di Roma - Sezione Fallimentare - Giudice \_\_\_\_\_

*V° Si rogare, nessun  
fatto istruttorio essendo  
più opportuno all'  
aggiudicazione, successivamente  
all'aggiudicazione  
R. 7.7.17*



## ISTANZA DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**SEZIONE FALLIMENTARE – GIUDICE – R.G. \_\_\_\_\_**

**ISTANZA DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE**

**DEL PATRIMONIO EX ART. 14 ter L. 3/2012**

\* \* \* \*

Per: La Signora \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), residente in  
Roma ed ivi elettivamente domiciliata, alla Via \_\_\_\_\_ presso  
l'Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e l'Avv. \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_), che la rappresentano e  
difendono giusto mandato a margine dell'istanza di liquidazione del patrimonio, e  
che dichiara, ai fini e per gli effetti degli artt. 133 comma 3 e 134 cod. proc. civ., di  
voler ricevere i relativi avvisi c/o il seguente numero di telefax \_\_\_\_\_ o  
indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

\* \* \* \*

**Premesso**

1. In data \_\_\_\_\_, presentava proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012, con iscrizione a ruolo n° R.G. \_\_\_\_\_, contestualmente alla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 della medesima Legge, Avv. \_\_\_\_\_ quale confermava la veridicità dei dati e la fattibilità del suddetto piano di liquidazione:
2. Successivamente, però, in data \_\_\_\_\_, nella procedura esecutiva rubricata al n. R.G. \_\_\_\_\_, ed iscritta presso il su intestato Tribunale, venivano aggiudicati gli immobili della debitrice. Nel verbale di vendita il sottoscritto Avvocato Stabilito \_\_\_\_\_ evidenziava come fosse già stato presentato

**Chiede**

*All'Ill.mo Giudice,*

La chiusura, con la massima urgenza, del procedimento liquidatorio *de quo*, al fine di non veder ridotte, ancor di più, le proprie risorse economiche

Si allega:

- 1) Ordinanza di rigetto del Giudice
- 2) Regolamento degli Organismi Camerali.

Con osservanza,

Roma,



## NOTA INFORMATIVA DEL LIQUIDATORE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE  
G.D. DOTT.SSA

Procedura di liquidazione del patrimonio  
di \_\_\_\_\_ (ex art. 14 ter L. 3/2012)  
R.G. n.

**OGGETTO:** Nota informativa n. 01/17 del \_\_\_\_\_ e richiesta di  
provvedimenti

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Dottore Commercialista con studio in Roma,  
(tel. \_\_\_\_\_ r.a., fax \_\_\_\_\_), in  
qualità di Liquidatore nominato in data \_\_\_\_\_ nell'ambito della procedura in  
epigrafe,

**premess**

- che con decreto del \_\_\_\_\_, il G.D., Dott.ssa \_\_\_\_\_ ha dichiarato aperta  
la procedura di liquidazione dei beni della Sig.ra \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 14  
ter L. 3/2012, nominando Liquidatore lo scrivente;
- che dall'istanza di liquidazione del patrimonio presentata dalla Sig.ra \_\_\_\_\_  
e dalla relazione dell'Avv. \_\_\_\_\_ professionista nominato per le  
funzioni di O.C.C. ai sensi dell'art. 15 L. 03/2012, il patrimonio da liquidare risulta il  
seguente:
  1. immobile sito in Roma,
  2. immobile sito in Roma,
  3. autoveicolo FIAT 500 diesel 1,2, euro 3 targa \_\_\_\_\_ anno di  
immatricolazione 2007, soggetto a fermo amministrativo;

**considerato**

- che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 6 L. 3/2012<sup>1</sup>, è previsto che venga stabilito un  
limite di mantenimento, tenuto conto che nell'istanza presentata dalla Sig.ra \_\_\_\_\_  
è stato indicato l'importo di Euro 760,80 mensili, quale soglia di povertà  
assoluta determinata attraverso l'utilizzo del calcolatore ISTAT, ed evidenziandosi  
un'eventuale differenza disponibile rispetto a quanto dalla stessa percepito a titolo di  
pensione (Euro 1.222,32);
- che i suddetti beni immobili sono stati aggiudicati nell'ambito della procedura  
esecutiva sopra richiamata, precedentemente all'apertura della presente procedura di  
liquidazione del patrimonio;
- che ai sensi dell'art. 14-duodecies comma 2 L. 3/2012 "*i crediti sorti in occasione o  
in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente  
sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto  
ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte  
destinata ai creditori garantiti*" (sottolineatura dello scrivente);

**CHIEDE**

che la S.V. Ill.ma Voglia:

- a) valutare l'effettiva opportunità dell'intervento della presente procedura in quella  
esecutiva immobiliare (R.G. n. \_\_\_\_\_) ed, in caso positivo, se ritenuto,  
nominare un legale per il patrocinio dello stesso, liquidando un apposito fondo  
spese da porre a carico della ricorrente, Sig.ra \_\_\_\_\_;
- b) liquidare in favore dello scrivente un fondo spese dell'importo di Euro \_\_\_\_\_  
da porre, anch'esso, a carico della ricorrente;
- c) valutare l'opportunità di fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012,  
tenuto conto degli importi indicati dalla ricorrente, evidenziati in precedenza,  
autorizzando lo scrivente, in caso positivo, ad acquisire alla liquidazione  
l'eventuale differenza disponibile ed, a tal fine, ad accendere un apposito conto  
corrente, intestato alla procedura, presso un primario istituto bancario, su cui far  
transitare le suddette somme e le altre movimentazioni occorrenti.



## PROVVEDIMENTO DEL G.D.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato Dott.ssa

Viste le istanze presentate dalla difesa istante, in data 28.07.2017 ed in data 03.08.2017, volte l'una ad ottenere la chiusura del procedimento liquidatorio *de quo*, e l'altra a disporre i richiesti provvedimenti ai fini della prosecuzione della liquidazione disposta;

ritenuto che la prima istanza di chiusura della procedura in oggetto si intende tacitamente rinunciata in seguito alla presentazione dell'istanza del 03.08.2017;

rilevato che il piano di liquidazione presentato prevedeva, per il caso in cui il prezzo realizzato dalla vendita dell'immobile - già aggredito nella sede esecutiva - fosse stato inferiore alla cifra stimata e, pertanto, insufficiente alla liquidazione del ceto creditorio, l'impegno dell'istante "a coprire il 100% del credito privilegiato (compresi i costi della procedura esecutiva n. ) ed i costi indicati in prededuzione, mediante una rateizzazione con rate mensili di euro 200,00 (duecento/00). Mentre, per i creditori chirografari, si propone il pagamento del 30% del dovuto e, qualora il prezzo realizzato dalla vendita dell'immobile non fosse capiente, la Sig.ra si impegna ad effettuare il pagamento del suddetto 30% mediante una rateizzazione con rate mensili di euro 100,00 (cento/00)";

rilevato, altresì, che gli immobili oggetto del piano sono stati *medio tempore* aggiudicati, in data 23.05.2017, nell'ambito della procedura esecutiva n. , al prezzo di vendita di € 103.500,00 - a fronte del credito ipotecario di € 141.634,03, che rimane, dunque, in parte non soddisfatto nella predetta sede esecutiva;

rilevato, inoltre, che la Sig.ra risulta percipiente di una pensione netta mensile di € corrisposta in tredici mensilità; dato atto che, ai sensi degli artt. 14 ter e quinquies l. n. 3/2012, "non sono compresi nella liquidazione: [...] i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice" e che il giudice "fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b)";

- fissa i limiti di cui al predetto art. 14 ter comma VI l. n. 3/2012, disponendo la sottrazione alla presente procedura delle somme percepite a titolo di pensione dall'istante, nel limite di un quinto del loro importo;
- autorizza il liquidatore ad acquisire alla liquidazione la differenza disponibile e ad accendere un apposito conto corrente, intestato alla procedura, presso un istituto bancario, sul quale fare transitare le suddette somme.



## FASI DEL PROCEDIMENTO (segue)

In sintesi, il procedimento si svolge secondo le seguenti fasi:

- **APERTURA DELLA PROCEDURA CON FORMAZIONE DELL'INVENTARIO E DELL'ELENCO DEI CREDITORI (ART. 14 QUINQUIES-SEXIES);**

Il debitore *sovraindebitato* può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni con un'istanza da depositare al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, co. 1 (ovvero il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, da intendersi quale Foro obbligatorio ex art. 28 c.p.c.). Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ed inoltre la relazione particolareggiata dell'OCC, riguardante (art. 14-ter, comma 3):

- indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata (dal debitore persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
- il **giudizio** sulla **completezza e attendibilità** della **documentazione depositata**;



- **APERTURA DELLA PROCEDURA CON FORMAZIONE DELL'INVENTARIO E DELL'ELENCO DEI CREDITORI (ART. 14 QUINQUIES-SEXIES);**

la domanda di liquidazione è **inammissibile** se la documentazione non consente di ricostruire compiutamente la **situazione economica e patrimoniale** del debitore.

In presenza di tutti i presupposti fissati dalla legge, il Giudice provvede ad emettere un decreto di apertura della liquidazione con il quale nomina un liquidatore; una volta emesso il decreto di apertura della liquidazione, inizia la fase operativa; il liquidatore deve, nel più breve tempo possibile, prendere visione del **fascicolo**, esaminare **l'elenco dei creditori e l'inventario** predisposto dall'OCC (professionista f.f.), per la successiva **presa in consegna** dei beni.





- **ACCERTAMENTO E FORMAZIONE DEL PASSIVO (ART. 14 SEPTIES-OCTIES)**

Il legislatore ha regolato l'accertamento del passivo con le stesse modalità previste per il fallimento.

Il liquidatore **comunica** ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, **che possono partecipare** alla liquidazione, indicando loro modalità e termini.

Scaduto il termine entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione alla liquidazione, il liquidatore, dopo avere esaminato quelle che sono giunte, predispone un **progetto** di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati, assegnando loro un termine per osservazioni, in assenza delle quali il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti, ovvero, nel caso vi siano e le ritiene fondate, predispone un altro progetto di stato passivo e lo comunica nuovamente alle parti.

In presenza di contestazioni fondate non superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice, che provvede alla definitiva formazione dello stato passivo.



## FASI DEL PROCEDIMENTO (segue)

- **LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO (ART. 14 NOVIES)**

Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, deve elaborare un **programma di liquidazione** che garantisce la ragionevole durata del procedimento e viene depositato in Tribunale presso la cancelleria del Giudice e comunicato al debitore ed ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore.

Il Giudice può proporre delle modifiche al programma di liquidazione e il liquidatore ha il diritto di accoglierle e redigere un programma suppletivo, ovvero di rifiutarle.

Non è prevista l'approvazione del programma anche se si può ritenere che lo stesso sia sottoposto al controllo da parte del Tribunale. Si ritiene comunque che l'approvazione sia necessaria per poter dichiarare la conformità degli atti dispositivi al programma, ed autorizzare successivamente le azioni previste dall'art. 14-novies, comma 3.

Prima del completamento delle operazioni, il liquidatore informa degli esiti delle procedure di vendita il debitore, i creditori, i titolari di diritti sui beni del debitore e il Giudice.

Il Giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza con decreto lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.



## FASI DEL PROCEDIMENTO

- **CHIUSURA DELLA PROCEDURA (ART. 14 QUINQUIES-SEXIES)**

Concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo, e prima del riparto, il liquidatore presenta al Giudice il **conto della gestione**, per l'approvazione. Successivamente, il liquidatore deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- deposita l'istanza per la liquidazione del compenso, da richiedere al Tribunale;
- effettua il riparto finale e le connesse operazioni;
- deposita presso il Tribunale un'istanza in cui relaziona il Giudice sulle attività svolte durante la procedura di liquidazione;
- chiede al Giudice di voler dichiarare la chiusura della procedura.

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima di quattro anni dal deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore (art. 14-undecies), il Giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Il liquidatore alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico deve provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10, dandone comunicazione al titolare non oltre quindici giorni dalla distruzione stessa.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**